

# **IORP II**

## **Quali opportunità per la previdenza complementare italiana ?**

**Roma, 20 novembre 2014**

**Elena Moiraghi**



**COVIP**

# **DIRETTIVA 2003/41/CE**

## **PRINCIPALI TAPPE**

- 1991** Prima proposta di direttiva della Commissione europea
- 1997** Libro verde
- 2000** Nuova proposta della Commissione europea
- 2001** Parlamento europeo 1° lettura
- 2002** Posizione comune del Consiglio europeo
- 2003** Parlamento europeo 2° lettura
- 2003** Decisione finale del Consiglio

- |                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>3 giugno 2003</b>     | <b>Adozione della direttiva</b>     |
| <b>23 settembre 2003</b> | <b>Pubblicazione sulla G.U.U.E.</b> |
| <b>23 settembre 2005</b> | <b>Termine per il recepimento</b>   |



# DIRETTIVA 2003/41/CE

## OBIETTIVI

- *Assicurare un elevato livello di sicurezza degli iscritti e dei pensionati ai fondi pensione*
- *Permettere una gestione efficiente dei fondi pensione*
- *Consentire l'attività transfrontaliera*



# MUTATO CONTESTO

## **Significative modifiche intervenute dal 2003 a oggi**

- Continuo invecchiamento della popolazione europea
- Aumento dei fondi pensione a contribuzione definita
- Ristrutturazione dei sistemi di primo pilastro
- Maggiore importanza della previdenza complementare
- Crisi finanziaria – necessità di incrementare i livelli minimi di protezione

**Esigenza di incoraggiare investimenti a lungo termine**



# REVISIONE IORP I

## PRINCIPALI TAPPE

- 2010** Libro verde sulle pensioni
- 2012** Parere EIOPA
- 2012** Libro Bianco sulle pensioni
- 2013** Libro verde sui finanziamenti a lungo termine dell'economia europea

**27 marzo 2014** - Proposta della Commissione europea

---

Attualmente all'esame del Gruppo di lavoro Servizi Finanziari del Consiglio UE

17 settembre 2014 1° Compromesso (doc.13278/14)

23 ottobre 2014 2° Compromesso (doc.14663/14)

7 novembre 2014 3° Compromesso (doc. 15207/14)



# **DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

## **DIRETTIVA 2014/50/UE**

Requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari

## **DIRETTIVA 2003/41/CE**

Attività e supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali

## **DIRETTIVA 98/49/CE**

Salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della UE



## IORP II OBIETTIVI

- *Facilitare l'attività cross-border*
- *Assicurare un buon grado di governance e di gestione del rischio*
- *Fornire informazioni chiare e pertinenti agli aderenti e ai pensionati*
- *Garantire che le Autorità di vigilanza abbiano gli strumenti necessari per controllare efficacemente i fondi pensione*



# AMBITO DI APPLICAZIONE IMMUTATO

## LA DIRETTIVA NON SI APPLICA A:

- ☐ enti che gestiscono regimi di sicurezza sociale (Reg.1408/71);
- ☐ enti che rientrano nel campo di applicazione di altre direttive (come le imprese di assicurazione)
- ☐ enti che gestiscono le prestazioni secondo il sistema della ripartizione
- ☐ enti aziendali nei quali gli iscritti non hanno diritto ad alcuna prestazione, potendo il datore di lavoro svincolarsi in qualunque momento dai suoi obblighi
- ☐ Società che erogano prestazioni pensionistiche mediante la costituzione di riserve contabili
- ☐ Enti che non sono distinti dai datori di lavoro o dalle associazioni di categoria





# AMBITO DI APPLICAZIONE IMMUTATO

Gli Stati membri possono decidere di

applicare la direttiva sui fondi pensione anche alle compagnie che esplicano attività di assicurazione sulla vita  
*(prevedendo la separazione delle attività)*

non applicare la direttiva, in tutto o in parte, agli enti con meno di 100 aderenti



**COVIP**

## **IORP II - NOVITÀ CROSS-BORDER ACTIVITY**

- ❑ RIMUOVERE OSTACOLI**
- ❑ CHIARIRE QUANDO SI HA CROSS-BORDER ACTIVITY**
- ❑ CHIARIRE I RUOLI DELLA AUTORITÀ HOST E HOME**


Al 1° giugno 2014 erano 75 le forme attive che operano cross-border  
(7 Stati home: Austria, Belgio, Germania, Irlanda, Liechtenstein,  
Lussemburgo, Regno Unito)

**I fondi pensione italiani possono avere meno difficoltà ad  
avviare questo tipo di attività**





# IORP II - NOVITÀ ATTIVITA' TRANSFRONTALIERA

## Fondo pensione



### STATO DI ORIGINE

- autorizzazione;
- vigilanza;
- solvibilità;
- *governance*;
- limiti di investimento.



## Diritto lavoro e sicurezza sociale



### STATO OSPITANTE

- norme di diritto del lavoro e sicurezza sociale in materia di previdenza complementare

# **IORP II - NOVITÀ CROSS-BORDER TRANSFERS**

- ☐ **SI DISCIPLINANO PER LA PRIMA VOLTA I TRASFERIMENTI DEGLI SCHEMI PENSIONISTICI**
- ☐ **TRASFERIMENTI TOTALI E PARZIALI**
- ☐ **CHIARITI I RUOLI DELLA AUTORITÀ**
- ☐ **INDIVIDUATE LE PROCEDURE**

**Prospettive per i fondi italiani ?**



## IORP II - NOVITÀ GOVERNANCE

- **Maggiore protezione degli iscritti e dei pensionati**
- Requisiti di coloro che amministrano il fondo pensione e di coloro che esercitano le principali funzioni
- Definizione delle principali funzioni e delle loro attività
- Possibilità di cumulo di funzioni con lo sponsor
- Politica di remunerazione



## IORP II - NOVITÀ GOVERNANCE

- **Maggiore protezione degli iscritti e dei pensionati**
- Self-assessment del sistema di gestione del rischio (Risk Evaluation for pensions)
- Outsourcing e successivo re-outsourcing
- Depositario (solo per DC)

**Effetto : rafforzamento dell'assetto di *governance* (anche dei fondi pensione italiani)**




# DIRETTIVA IORP II - NOVITÀ INFORMATIVA

**Informative da dare  
prima dell'adesione**


**Informativa  
periodica agli  
aderenti (c.d.  
*Pension Benefit  
Statement*)**

**Informativa da  
dare ai  
pensionati**



# DIRETTIVA 2003/41/CE e IORP II INVESTIMENTI

- Approccio qualitativo (“*prudent man*”)
- Approccio quantitativo (limiti e prescrizioni)



Soluzione di compromesso adottata nella direttiva  
“*prudent man plus*”



# DIRETTIVA 2003/41/CE E IORP II INVESTIMENTI

## PRINCIPI DELLA “PERSONA PRUDENTE”

- Investire nel migliore interesse degli aderenti e dei beneficiari
- Garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio
- Investire in maniera adeguata alla natura e alla durata delle prestazioni promesse
- Adeguata diversificazione



# DIRETTIVA 2003/41/CE e IORP II

## INVESTIMENTI

### REGOLE QUANTITATIVE

- Investire in misura predominante sui mercati regolamentati
- Strumenti derivati ammessi solo se contribuiscono a ridurre il rischio o a facilitare la gestione efficace del portafoglio
- Fondi aziendali - Investimenti nell'impresa promotrice (5 %) e nelle imprese del gruppo dell'impresa promotrice (10 %)
- Divieto di ottenere prestiti (eccezioni - solo a fini di liquidità e su base temporanea)



# INVESTIMENTI

Gli Stati membri possono emanare regole più dettagliate (anche quantitative) giustificate da regole prudenziali

Gli Stati membri non possono esigere che i fondi investano in particolari categorie di attività

Gli Stati membri non possono assoggettare le decisioni di investimento ad autorizzazione preventiva o a notifica sistematica

**Novità IORP II: Gli Stati membri NON possono imporre determinati limiti agli investimenti ai fondi esteri che effettuano attività transfrontaliera nel proprio territorio**

**COVIP**

Gli Stati membri non possono vietare che:

- fino al 70% in titoli negoziabili su mercati regolamentati (salvo eccezioni)
- fino al 30% in attività denominate in monete diverse

**- NOVITÀ IORP II: si investa in strumenti a lungo termine che non sono negoziati su mercati regolamentati**



## IORP II PROSPETTIVE PER I FONDI ITALIANI

- Maggiore facilità di fare attività cross-border
- Possibilità di avvantaggiarsi di operazione di trasferimento di schemi pensionistici esteri
- Ulteriore rafforzamento della *governance*
- Maggiori investimenti in strumenti a lungo termine non scambiati su mercati regolamentati

